

**ATTENZIONE:** a seguito delle recenti novità introdotte dal decreto legislativo "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", le informazioni contenute nella seguente scheda sono in corso di revisione/aggiornamento e saranno rese disponibili a breve

Il trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) è una prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell'azienda o per consentire alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione /riorganizzazione/ riconversione.

## REQUISITI

Per il lavoratore:

- sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un'azienda destinataria della normativa CIGS
- almeno 90 giorni di anzianità di servizio presso l'azienda richiedente il trattamento.

Per l'azienda:

- aver occupato, mediamente, nel semestre precedente la richiesta d'intervento, più di 15 dipendenti. Nel computo sono compresi gli apprendisti, i lavoratori part-time, i lavoratori a domicilio, i dirigenti.

## A CHI SPETTA

Agli operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori poligrafici e giornalisti, dipendenti da:

- imprese industriali (comprese quelle edili ed affini);
- imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo indeterminato;
- imprese artigiane il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS;
- aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione le cui imprese committenti siano interessate da CIGS;
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS;
- imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti;

e, dal 1° gennaio 2013 (art. 3, comma 1, L. 92/2012)

- imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;
- imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
- imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; [Approfondimenti](#)
- imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Non spetta ai dirigenti, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, agli autisti alle dipendenze del titolare di impresa.

## DOMANDA

La domanda deve essere presentata in via telematica al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

L'autorizzazione al trattamento è disposta con Decreto direttoriale della Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro.

L'azienda, ottenuta l'autorizzazione, presenta, in [via telematica](#), all'Inps la richiesta per il conguaglio delle prestazioni concesse oppure di pagamento diretto (ai lavoratori) se disposto espressamente nel decreto.

## QUANDO SPETTA

Nei casi di:

- ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale
- crisi aziendale
- procedure concorsuali (fino al 31.12.2015 e solo quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione)

## QUANTO SPETTA

Un'indennità pari all'80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore ed il limite dell'orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.

L'importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

La somma complessiva da erogare deve essere decurtata di un importo pari all'aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).

Per l'anno 2013 (circ. n. 14 del 30/01/2013) i massimali sono fissati in:

- € 959,22 lordi mensili per quei lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei di 13<sup>o</sup> e delle altre eventuali mensilità aggiuntive è inferiore o pari a € 2.075,21 lordi mensili;
- € 1.152,90 lordi mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 2.075,21 lordi mensili.

Sulla prestazione compete